



03930-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU	- Presidente -	Sent. n. sez. 34/2021
UGO BELLINI		UP - 12/01/2021
VINCENZO PEZZELLA		R.G.N. 36722/2019
ALESSANDRO RANALDI	- Relatore -	
FRANCESCA PICARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LO PRESTI GASPARINO nato a MOSCHEDE(GERMANIA) il 28/10/1979

avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, nella sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la penale responsabilità di Gasparino Lo Presti in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2-sexies, cod. strada (fatto del 22.3.2016).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge processuale in relazione alla notifica dei decreti di citazione a giudizio sia in primo grado che in appello. In particolare, premesso che l'imputato aveva eletto domicilio presso un terzo e che la notifica dell'avviso 415-bis cod. proc. pen. non era andata a buon fine, in quanto l'ufficiale giudiziario aveva dato atto che l'imputato risultava "trasferito", si deduce che in primo grado la citazione all'imputato è stata effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza tentare la previa notifica al domicilio eletto; in appello, la notifica del decreto di citazione è stata tentata inutilmente al domicilio eletto ma non è stata ripetuta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto alla questione relativa alla omessa citazione in primo grado, si deve ritenere corretta la motivazione della Corte territoriale, secondo cui il riscontrato "trasferimento" dell'imputato dal domicilio eletto ha legittimato le successive notifiche al medesimo ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non essendovi alcun onere per l'Autorità Giudiziaria - per ogni fase del procedimento - di reiterare il tentativo di notifica presso un domicilio divenuto definitivamente "inidoneo" per una causa (trasferimento) che rende impossibile la notifica in quel luogo: nessuna norma di legge lo impone ed anzi, il meccanismo previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 161 cod. proc. pen. impone al giudice di non effettuare tentativi di notifica "inutili" per l'accertata inidoneità "definitiva" del domicilio eletto dall'imputato, avuto riguardo agli oneri imposti dalla legge al medesimo - ove avvisato della

pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale (cfr. Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 27003101).

Del resto, può aversi nullità della notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., soltanto se la stessa non sia preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato (cfr., Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B., Rv. 26569301), verifica che nel caso risulta regolarmente compiuta.

Si deve, pertanto, affermare il principio per cui, nel caso in cui la notifica all'imputato nel domicilio da questi dichiarato o eletto abbia avuto esito negativo per una ragione "definitiva" (ad es. per trasferimento dell'imputato o inesistenza del suo nominativo nel luogo indicato) che renda impossibile l'esecuzione della notifica, tale situazione deve considerarsi acquisita e valida per ogni fase e grado del procedimento, per evidenti ragioni riconducibili alla unitarietà del procedimento penale nonché ad esigenze di economia e di speditezza processuale; con la conseguenza che, qualora l'imputato non ottemperi all'obbligo - imposto dall' art. 161, comma 1, cod. proc. pen. - di comunicare il mutamento del domicilio, le successive notificazioni nel corso dell'intero procedimento potranno essere eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

3. Quanto alla notifica della citazione effettuata per il giudizio di appello, risulta dagli atti processuali che la stessa è stata eseguita con unico messaggio di posta elettronica certificata (c.d. PEC) diretta al difensore d'ufficio e che la notifica tentata all'imputato nel domicilio eletto non era andata a buon fine (proprio perché l'imputato risultava ormai "trasferito" da quel domicilio). E' evidente, pertanto, che all'unico messaggio PEC inviato al difensore può attribuirsi anche valore di notifica all'imputato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., stante la riscontrata impossibilità di notifica presso il domicilio eletto dal medesimo e l'omessa comunicazione del nuovo indirizzo. Non ha rilievo che la PEC sia unica, potendo desumersi dagli atti che la "consegna" dell'unico atto al difensore abbia valore di notifica anche per l'imputato. Infatti, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite PEC, l'invio di un'unica copia dell'atto da notificare non dà luogo ad alcuna irregolarità, qualora risulti che l'atto viene consegnato al difensore sia in proprio, sia nella qualità di domiciliatario dell'interessato. Tale ultima qualità non deve essere necessariamente esplicitata, ben potendo essere *aliunde* chiaramente desumibile, come nel caso, sicché essa è pienamente valida pur se effettuata in

unica copia, essendosi, attraverso tali modalità, raggiunte le finalità della notifica e informato il difensore (cfr. Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Rv. 27231301; in senso analogo cfr. Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Rv. 27652801 e Sez. 6, n. 39176 del 15/09/2015, Rv. 26457101).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12 gennaio 2021

Il Consigliere estensore
Alessandro Ranaldi




Il Presidente
Giacomo Fumu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 2 FEB. 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Callendo

